

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4 dello Statuto;

Viste le mozioni del Consiglio regionale 13 marzo 2018, n. 1184 e n. 1190 le quali impegnano la Giunta regionale, rispettivamente, a valutare la possibilità di stanziare un contributo di solidarietà a favore della famiglia di Idy Diene e a stanziare un contributo di solidarietà puntuale e biennale in favore della medesima famiglia;

Considerato quanto segue:

1. La Regione intende fornire una tangibile espressione della vicinanza delle istituzioni regionali alla moglie del cittadino senegalese assassinato il 5 marzo 2018 a Firenze;

2. In conformità a precedenti contributi di solidarietà erogati in casi analoghi l'importo è stato fissato in 20.000,00 euro annui.

Approva la presente legge

Art. 1

Contributo straordinario di solidarietà

1. È assegnato un contributo straordinario una tantum, a titolo di manifestazione di solidarietà da parte della Regione Toscana, alla moglie del signor Idy Diene, vittima dell'omicidio commesso il 5 marzo 2018 a Firenze.

2. Il contributo è pari ad euro 20.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'erogazione del contributo.

Art. 2

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 20.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 04 "Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018 - 2020, annualità 2018 e 2019.

2. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2018 - 2020, annualità 2018 e 2019, sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo rispettivamente per competenza e cassa e di sola competenza:

Anno 2018

- in diminuzione, Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 20.000,00;

- in aumento, Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 04 "Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 20.000,00;

Anno 2019

- in diminuzione, Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 20.000,00;

- in aumento, Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 04 "Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 20.000,00.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 17 aprile 2018

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'11.04.2018.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 13 marzo 2018, n. 27

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 23 marzo 2018, n. 265

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Vittorio Bugli

Assegnata alla 1^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 5 aprile 2018

Approvata in data 11 aprile 2018

Divenuta legge regionale 7/2018 (atti del Consiglio)

LEGGE REGIONALE 17 aprile 2018, n. 17

Disposizioni in merito alle etichette informative negli impianti di radiocomunicazione. Modifiche alla l.r. 49/2011.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Disciplina per il rilascio del titolo abilitativo all'installazione od alla modifica degli impianti. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 49/2011

Art. 2 - Sanzioni amministrative. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 49/2011

Art. 3 - Norma transitoria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere c) e l), dello Statuto;

Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).

Vista la legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione);

Considerato quanto segue:

1. L'esperienza applicativa della l.r. 49/2011 ha fatto emergere la necessità di precisare le modalità di apposizione delle etichette informative;

2. È opportuno consentire ai gestori la possibilità di attestare l'avvenuto adempimento dell'obbligo dell'apposizione delle etichette per evitare conseguenze sanzionatorie per fatti ad essi non imputabili;

3. Tra le possibilità di documentare l'apposizione delle etichette nei termini e con le modalità previste, è stabilito in particolare l'invio della relativa documentazione fotografica; questo non esclude altre modalità idonee di dimostrazione dell'adempimento degli obblighi in capo ai gestori;

4. La norma transitoria sulla apposizione delle etichette dà tempo ai gestori di adeguarsi alla nuova possibilità di documentazione dell'apposizione dell'etichetta;

5. Trattandosi di fattispecie diverse, va sanzionato in modo diverso chi installa, esercisce o modifica un impianto senza il relativo titolo abilitativo rispetto a chi lo installa o esercisce solo in difformità dal titolo, tenendo conto dell'impatto di inquinamento elettromagnetico.

Approva la presente legge

Art. 1

Disciplina per il rilascio del titolo abilitativo all'installazione od alla modifica degli impianti. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 49/2011

1. Alla lettera b), del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione), dopo le parole: "secondo le modalità di cui al" sono inserite le seguenti: "titolo II,".

2. Il comma 5 dell'articolo 10 della l.r. 49/2011 è sostituito dal seguente:

"5. I gestori provvedono all'applicazione dell'etichetta informativa di cui all'articolo 9, comma 7, della l. 36/2001 entro novanta giorni dall'installazione e possono inviarne documentazione fotografica all'ARPAT e al comune; l'etichetta informativa:

a) è posizionata in luogo accessibile e visibile al pubblico;

b) contiene, in particolare, i dati identificativi del gestore e gli estremi del titolo abilitativo;

c) è apposta in modalità idonea a non consentirne l'asportazione e l'alterabilità.".

Art. 2

Sanzioni amministrative
Modifiche all'articolo 14 della l.r. 49/2011

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 49/2011 è inserito il seguente:

"1 bis. Chiunque installi o esercisca un impianto, in difformità da quanto dichiarato nella richiesta del titolo abilitativo di cui all'articolo 10, è soggetto alla sanzione amministrativa:

a) da 6.000,00 a 15.000,00 euro nel caso di difformità riguardante la potenza di irradiazione superiore a quanto dichiarato;

b) da 1.000,00 a 9.000,00 euro nel caso di difformità riguardante parametri radioelettrici o comunque parametri che incidono sull'impatto elettromagnetico dell'impianto;

c) da 100,00 a 1.000,00 euro nel caso di altre difformità.".

Art. 3

Norma transitoria

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i gestori possono inviare alla Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) ed al comune la documentazione fotografica dell'installazione dell'etichetta di cui all'articolo 10, comma 5.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di

osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 17 aprile 2018

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'11.04.2018.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 5 febbraio 2018, n. 2

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 9 febbraio 2018, n. 254

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Federica Fratoni

Assegnata alla 4^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 5 aprile 2018

Approvata in data 11 aprile 2018

Divenuta legge regionale 9/2018 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49

SEZIONE III

COMMISSARI REGIONALI - Ordinanze

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO
16 aprile 2018, n. 31

OCDP n. 482/2017 - OC n. 55/2017 e n. 56 - Af-

fidamento diretto con richiesta di offerta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, della L.R. 38/2007 e del Regolamento emanato con DPGR n. 30/R del 27/05/2008, relativo al Servizio per la Relazione geologica, geotecnica e sismica di supporto all'intervento cod. 2017ELI0075 "Ricostruzione ponti crollati sul Rio Maggiore in loc Limoncino e sul Rio Ardenza in via Remota - interventi di completamento". Codice Identificativo di Gara (CIG): 7402125AC7 - Codice Unico di Progetto (CUP): J49J17000730003.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2017, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalveti, in provincia di Livorno;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 482 del 20 settembre 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27/09/2017 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalveti, in pro-vincia di Livorno";

Vista l'ordinanza commissariale n. 46 del 25/9/2017 con cui il Commissario delegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 OCDPC n.482/2017, ha individuato le strutture a supporto alla propria attività ed ha approvato le prime disposizioni organizzative;

Vista l'ordinanza n. 55 del 9/11/2017 con cui il Commissario delegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 OCDPC n. 482/2017 ha approvato il Piano degli Interventi;

Vista l'ordinanza n. 56 del 9/11/2017 con cui il Commissario delegato ha approvato le disposizioni per l'attuazione degli interventi ed, in particolare, l'Allegato B relativo agli interventi eseguiti direttamente dal commissario delegato avvalendosi della Regione Toscana;

Vista l'ordinanza n. 13 del 16/02/2018 avente ad oggetto: "Modifiche alle disposizioni per l'attuazione degli interventi, approvate con l'ordinanza commissariale n. 56/2017";

Vista l'ordinanza n. 14 del 19/02/2018 con cui